

Testo coordinato del Capo IV del Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287

Art. 16 (Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 18, commi 1 e 2 della legge, le associazioni sportive di soggetti diversamente abili e le associazioni sportive comprensive delle federazioni sportive, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie, l'organizzazione di manifestazioni rivolte a favorire la pratica sportiva dei predetti soggetti e che operano in modo continuativo in tale ambito, aventi sede legale nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Art. 17 (Tipologia delle iniziative)

1. Le iniziative di cui all'articolo 18 della legge vengono suddivise nelle seguenti categorie:
 - a) manifestazioni sportive;
 - b) acquisto di mezzi necessari al trasporto, acquisto di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti.

Art. 18 (Presentazione delle domande)

1. Per accedere ai contributi, i soggetti di cui all'articolo 16 presentano domanda in originale e in copia, nel termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge.
2. Le domande di contributo per manifestazioni sportive, sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, sono presentate al Servizio utilizzando il modello di cui all'Allegato B, reperibile sul sito web www.fvg sport.it.
3. Le domande di contributo per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, sono presentate al Servizio utilizzando il modello di cui all'Allegato C, reperibile sul sito web www.fvg sport.it. A tali domande vengono allegati, a pena di inammissibilità, almeno tre preventivi contenenti una offerta per la fornitura dei mezzi, delle attrezzature e degli equipaggiamenti oggetto della domanda.

Art. 19 (Cause di inammissibilità della domanda)

1. Sono inammissibili le domande di contributo:
 - a) non presentate nei termini di cui all'articolo 18, comma 3, della legge;
 - b) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16;
 - c) redatte non utilizzando il modello di cui agli allegati B e C;

- d) prive della firma del legale rappresentante;
 - e) che prevedono la realizzazione dell'iniziativa da parte di un soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo;
 - f) non regolarizzate entro il termine di cui all'articolo 22, comma 1;
 - g) per manifestazioni sportive, di rilievo nazionale ed internazionale che si svolgono interamente fuori del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - h) per manifestazioni sportive di rilievo regionale che si svolgono anche solo parzialmente al di fuori del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - i) per l'acquisto di attrezzature, cui non siano allegati i tre preventivi di cui all'articolo 18, comma 3.
2. Nel caso in cui una associazione presenti più domande di contributo, è ammessa a contributo unicamente quella che prevede la differenza minore tra le uscite e le entrate indicate negli Allegati B) e C).

Art. 20 (Criteri di valutazione)

1. Le domande di contributo per l'organizzazione di manifestazioni sportive di cui all'articolo 18, commi 1 e 2 della legge, sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale inserite nei rispettivi calendari ufficiali, organizzate da associazioni sportive affiliate alle Federazioni Paralimpiche del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
 - b) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da Enti di Promozione e Discipline associate riconosciute dal CIP;
 - c) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive dilettantistiche per l'integrazione sociale (ANPIS);
 - d) manifestazioni sportive di altre associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie, l'organizzazione in modo continuativo di manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente abili;
 - e) ricorrenza della manifestazione;
 - f) numero di atleti partecipanti;
 - g) dimensioni organizzative date dal numero dei soggetti che collaborano ufficialmente all'organizzazione o al patrocinio della manifestazione;
 - h) partecipazione nazionale o internazionale;
 - i) numero di giorni di effettivo di svolgimento;
 - j) indicazione di inserimento nel calendario federale regionale o nazionale o internazionale;
 - k) eventuale diffusione mediatica di livello regionale o nazionale;
 - l) forte impatto sociale e territoriale della manifestazione.
2. Le domande di contributo per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti di cui all'articolo 18, commi 1 e 2 della legge, sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate alle Federazioni Paralimpiche del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
 - b) acquisti effettuati da Enti di Promozione e Discipline associate riconosciute dal CIP;
 - c) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive dilettantistiche per l'integrazione sociale (ANPIS);

- d) acquisti effettuati da altre associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie, l'organizzazione in modo continuativo di manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente abili.

Art. 21 (Determinazione della graduatoria)

1. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 20, comma 1, viene assegnato a favore di ciascuna manifestazione sportiva un punteggio così determinato:
 - a) 3 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale inserite nei rispettivi calendari ufficiali, organizzate da associazioni sportive affiliate al CIP;
 - b) 2,5 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da Enti di Promozione e Discipline associate riconosciute dal CIP;
 - c) 2 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate all'ANPIS;
 - d) 1,5 punti per le manifestazioni sportive di altre associazioni sportive che prevedono tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente abili;
 - e) un punteggio di 0,1 – 0,2 – 0,3 punti sulla base, rispettivamente, della minore, media o maggiore incidenza di ciascuno dei parametri di cui all'articolo 20, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j), k) e l).
2. In caso di parità nella graduatoria determinata ai sensi del comma 1, opera il criterio residuale di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo di protocollo in arrivo apposto dall'Ufficio protocollo del Servizio.
3. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 20, comma 2, viene assegnato a favore di ciascun intervento un punteggio così determinato:
 - a) 3 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate al CIP;
 - b) 2,5 punti per acquisti effettuati da Enti di Promozione e Discipline associate riconosciute dal CIP;
 - c) 2 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate all'ANPIS;
 - d) 1,5 punti per acquisti effettuati da altre associazioni sportive che prevedono tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente dotati.
4. In caso di parità nella graduatoria determinata ai sensi del comma 3, opera il criterio residuale di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo di protocollo in arrivo apposto dall'Ufficio protocollo del Servizio.

Art. 22 (Attività istruttoria)

1. Il Servizio svolge l'istruttoria delle domande e chiede eventuali integrazioni, una sola volta, che devono pervenire al Servizio entro il termine di venti giorni dalla richiesta, trascorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile.
2. In sede di applicazione dei parametri di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) e d) e di cui all'articolo 20, comma 2 lettere a), b), c) e d), il Servizio si avvale delle attestazioni fornite dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

3. In sede di applicazione dei parametri di cui all'articolo 20, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j), k) e l) il Servizio si avvale delle valutazioni tecniche del Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia.

Art. 23 (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo per le iniziative di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a), le spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda, espressamente riferibili alla realizzazione dell'iniziativa individuabili nelle seguenti categorie:
 - a) costi relativi al trasferimento, al vitto, al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, arbitri, cronometristi, giudici di gara, dirigenti, relatori, docenti e collaboratori;
 - b) compensi per docenti, relatori, arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi e collaboratori; in tali casi sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga o note di pagamento o parcelle;
 - c) affitto di impianti e costi per l'allestimento delle sedi dell'iniziativa;
 - d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
 - e) acquisto di premi quali medaglie, trofei e gadget;
 - f) stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
 - g) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti all'iniziativa;
 - h) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle Federazioni e alle organizzazioni sportive.
2. Sono ammissibili a contributo per le iniziative di cui all'articolo 17, comma 1, lett. b), le spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto dei disabili, nonché di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti per lo svolgimento di attività sportive da parte di disabili, per un importo pari alla offerta contenuta dal preventivo più basso tra quelli allegati alla domanda.

Art. 24 (Determinazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi)

1. Le iniziative sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
2. La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili in misura non superiore a euro 10.000,00.
3. La misura del contributo è determinata in ordine decrescente rispetto alla misura massima stabilita ai sensi del comma 2 riducendo tale misura della percentuale fissa del 2,5 per cento per ogni decimo di punto in meno assegnato.
4. I contributi di cui all'articolo 18 della legge non sono cumulabili con altri contributi disciplinati dalla legge medesima né con i contributi di cui all'articolo 15, commi da 8 a 13, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009). I contributi di cui all'articolo 18 della legge sono cumulabili con altri contributi pubblici, sponsorizzazioni ed altre entrate relativi alla

stessa iniziativa. Nel caso in cui la somma dei suddetti contributi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 della legge, sponsorizzazioni ed altre entrate ecceda l'importo della spesa ammissibile, si procede alla riduzione del contributo di cui all'articolo 18 della legge.

5. I contributi assegnati sono concessi ed erogati in via anticipata nella misura dell'80 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi stessi.
6. I beneficiari rendicontano i contributi ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della legge, con la presentazione da parte del legale rappresentante, di una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della manifestazione o sull'acquisto dei mezzi, delle attrezzature e degli equipaggiamenti corredata di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'indicazione degli altri contributi, sponsorizzazioni e altre entrate eventualmente ottenuti per l'iniziativa medesima, nonché dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa fino all'ammontare del contributo concesso. Non sono ammessi documenti di spesa non intestati al soggetto beneficiario del contributo o documenti di spesa che risultino di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione della rendicontazione indicata nel decreto di concessione.
7. Entro il limite del contributo assegnato sono comunque ammesse a rendiconto variazioni fino al 20 per cento delle sole voci di spesa indicate a preventivo. Le variazioni eccedenti tale percentuale sono escluse dal rendiconto.
8. Qualora l'importo rendicontato sia inferiore al contributo concesso, ovvero qualora la somma dei contributi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 della legge, sponsorizzazioni, ed altre entrate ottenuti per la stessa iniziativa ecceda l'importo della spesa ammissibile, il contributo di cui all'articolo 18 è proporzionalmente rideterminato.

Art. 25 (Revoche)

1. Alla revoca dei contributi concessi si procede:
 - a) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine di scadenza di presentazione della rendicontazione;
 - b) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non sono forniti nel termine assegnato;
 - c) se l'iniziativa realizzata non corrisponde a quella preventivata;
 - d) in caso di mancata realizzazione nell'arco temporale previsto dalla legge;
 - e) se l'iniziativa viene realizzata da soggetto diverso dall'associazione che ha presentato la domanda di contributo.

Art. 26 (Modifiche della modulistica)

1. Eventuali modifiche ed integrazioni dei modelli di cui agli Allegati B e C del presente regolamento, previsti per la redazione delle domande di contributo di cui all'articolo 18, sono disposte con decreto del Direttore centrale competente.

Il presente regolamento è una elaborazione di testi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e non riveste carattere di ufficialità: rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.
(Normativa coordinata: D.P.Reg. 21 dicembre 2010, n. 287/Pres.; D.P.Reg. 14 dicembre 2011, n. 299/Pres.; D.P.Reg. 10 aprile 2013, n. 75/Pres.)